

**Contributo nell'ambito dell'esame del Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130
recante "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico e del gas naturale"
(A.S. 2410)**

Commissione 10^a (Industria, commercio, turismo)
Senato della Repubblica

5 ottobre 2021

Assopetroli-Assoenergia: chi siamo

Assopetroli-Assoenergia è l'associazione, aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia, che dal 1949 rappresenta circa mille imprese italiane attive nei comparti del commercio di carburanti e dei servizi per l'efficienza energetica. Con particolare riferimento al commercio di carburanti, le nostre aziende sono presenti sia sul canale "rete", sia su quello "extrarete", che ricomprende le forniture fuori dai punti vendita stradali, destinate tra l'altro al riscaldamento domestico, all'agricoltura, alla marina e all'aviazione.

Gli effetti del caro energia sul comparto della distribuzione del gas naturale per autotrazione

Il Decreto Legge n.130/2021 recante "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale" tra le varie misure prevede, per il trimestre ottobre-dicembre 2021, che l'aliquota IVA sul gas naturale sia ridotta al 5%.

Tale decreto, nell'identificare gli usi del gas metano ricadenti nella misura in questione, pur rifacendosi all'articolo 26 comma 1 del D.Lgs. 504/1995 (di seguito riportato), limita il proprio campo di azione al solo gas naturale destinato per usi civili e industriali.

"1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio".

Si segnala tuttavia come l'attuale inasprimento dei prezzi del metano renda necessaria un'estensione dell'aliquota IVA al 5% anche al gas naturale destinato all'autotrazione: un intervento temporaneo, che però avrebbe l'effetto di sostenere l'infrastruttura di una filiera strategica a livello industriale e fondamentale per la transizione energetica, quale quella del metano e, soprattutto, del biometano.

Il gas naturale per autotrazione da anni è il carburante alternativo per antonomasia ed ha raggiunto percentuali d'impiego significative (circa il 2% dell'attuale circolante).

La sua rete di distribuzione, inoltre, rappresenta un'eccellenza italiana, con quasi 1500 stazioni di rifornimento di CNG e 103 di LNG, che garantiscono il rifornimento di 1 milione di veicoli alimentati a gas naturale, di cui circa 2000 camion a CNG, 3600 a LNG e 5000 autobus.

In questo contesto di aumento vertiginoso dei prezzi della materia prima sono proprio i trasporti pesanti e il TPL – ovvero i settori nei quali si è già registrata una massiccia diffusione del gas metano – a destare le maggiori preoccupazioni. Per tali settori, infatti, il metano (che, in misura crescente, è di origine rinnovabile, oggi pari al 20%) rappresenta la soluzione più immediata ed efficiente per raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione (Fit for 55), tanto che numerosi sono stati gli incentivi pubblici, sia a livello nazionale che regionale, finalizzati alla conversione del parco mezzi pesanti e TPL al metano.

Gli aumenti del costo della materia prima, il cui valore si è quintuplicato, stando alle quotazioni degli ultimi giorni rispetto all'inizio dell'anno, con un trend destinato a crescere, hanno già portato il prezzo di vendita del metano a sorpassare quello degli altri carburanti liquidi, minando la sostenibilità del comparto del metano auto, vanificando gli effetti degli strumenti incentivanti già in essere e scatenando una pericolosa spirale inflattiva per i cittadini.

Si segnala infine che una riduzione del 17% dell'aliquota attualmente applicata al gas naturale per auto non avrebbe ripercussioni sul bilancio dello Stato, poiché il minore gettito sarebbe ampiamente controbilanciato dall'allargamento della base imponibile, già registrato con l'avvio della nuova stagione termica.

Alla luce di quanto esposto si ravvede pertanto l'urgenza di provvedere a un'estensione dell'aliquota IVA al 5% anche alle forniture di metano/biometano (gassoso "CNG" o liquefatto "LNG") destinato all'autotrazione.

Contratto Servizio Energia: serve un chiarimento sull'aliquota IVA da applicare alla componente calore

Il Contratto Servizio Energia, disciplinato dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), è uno degli strumenti che garantiscono un uso razionale ed efficiente dell'energia, oltre ad assicurare il controllo delle emissioni inquinanti, grazie a manutenzioni e ammodernamenti costanti degli impianti termici.

Il Contratto Servizio Energia si articola in due componenti economiche: una riguarda i servizi di conduzione e manutenzione e ad altre prestazioni tecniche, mentre l'altra concerne la fornitura di energia termica.

Uno dei tratti peculiari di questa tipologia contrattuale è infatti la cessione al cliente finale di energia termica, in luogo della fornitura diretta di combustibile. Nell'ambito del Contratto Servizio Energia è quindi il fornitore ad acquistare i combustibili al fine di impiegarli nella generazione di calore, che viene venduto all'utenza finale.

Tanto premesso, si segnala che l'articolo 2, comma 1 del decreto in commento, nel prevedere un'aliquota IVA al 5% sul gas naturale per il trimestre ottobre-dicembre 2021, risulta formulato in modo incompleto. Così come attualmente enunciato, infatti, l'aliquota IVA del 5% sembrerebbe non potersi applicare al calore - quando esso sia generato con gas naturale - ceduto ad un'utenza finale in esecuzione di un Contratto Servizio Energia.

Si ravvisa pertanto la necessità di un correttivo al testo, in carenza del quale si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra coloro che acquistano direttamente il gas naturale, i quali potrebbero beneficiare di un'aliquota IVA ridotta al 5%, e i soggetti ancor più virtuosi in termini di efficienza energetica, come coloro che hanno sottoscritto un Contratto Servizio Energia (condomini, ma anche pubbliche amministrazioni), che si troverebbero a dover acquistare energia termica prodotta con il medesimo gas, ma assoggettata ad un'IVA del 22%.

Peraltro, per il principio dell'IVA prevalente, le forniture di energia termica, ove utilizzino al 100% gas naturale, dovrebbero necessariamente beneficiare della medesima aliquota IVA.

Si invita pertanto a provvedere ad estendere - per le sole forniture di energia termica erogate nell'ambito di un Contratto Servizio Energia e rispondenti ai requisiti del suddetto D.Lgs 115/08 - l'applicazione dell'aliquota IVA al 5% per il trimestre ottobre-dicembre 2021, fermo restando che gli altri servizi prestati nell'ambito del Contratto Servizio Energia saranno assoggettati alle aliquote ordinarie di competenza.